



Federazione UGL-INTESA
Coordinamento Ministero Interno

Roma- Piazza Viminale – Palazzina “F” - 00184 ROMA

☎ 06..4745425 📠 06.233227051

<http://interno.uglintesa.it> interno@uglintesa.it

Ministeri – Agenzie Fiscali – EPNE – Enti ex art. 70

Roma, 05 Maggio 2014

Al Capo Dipartimento Politiche Personale Amministrazione
Civile e Risorse Strumentali e Finanziarie

Prefetto Luciana Lamorgese

e p.c.

All'Ufficio Relazioni Sindacali
Viceprefetto Vincenza Filippi

Oggetto: Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 2/2014 del 17 febbraio 2014 in materia di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami.

A seguito della diffusione della Circolare in oggetto i lavoratori che sono costretti a sottoporsi a visite specialistiche stanno ricevendo un ulteriore danno e aggravii burocratici che mal si conciliano con il diritto alla salute costituzionalmente tutelato.

Innanzitutto, preme precisare che questa Federazione non deve ricordare quanto la Corte di Cassazione a SS.UU. (Sent.23031/2007) ha autorevolmente affermato: *le circolari (...) non possono né contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie, che, come tali vincolano tutti i soggetti dell'ordinamento essendo dotate di efficacia esclusivamente interna nell'ambito dell'amministrazione all'interno della quale sono emerse (...).*

La circolare nemmeno vincola, a ben vedere, gli uffici gerarchicamente sott'ordinati, ai quali non è vietato di disattenderla (evenienza questa che, peraltro, è raro che si verifichi nella pratica), senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio possa essere ritenuto illegittimo “per violazione della circolare”: infatti, se la (interpretazione contenuta nella) circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perché conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge. La circolare non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata, la quale resta libera di modificare, correggere e anche completamente disattendere l'interpretazione adottata”.

Questo dovrebbe bastare per confermare che se la cd. “circolare interpretativa” in realtà è modificativa di una legge, già ampiamente penalizzante, **deve essere disapplicata.**

Le modifiche sostanziali introdotte dalla Circolare e non previste dalla legge sono evidenti:



Federazione UGL-INTESA
Coordinamento Ministero Interno

Roma- Piazza Viminale – Palazzina “F” - 00184 ROMA

☎ 06..4745425 📠 06.233227051

<http://interno.uglintesa.it> interno@uglintesa.it

Ministeri – Agenzie Fiscali – EPNE – Enti ex art. 70

- 1) La legge si riferisce sempre e solo ad “*assenza per malattia*” che, se ha luogo per “*visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici*”, è da considerare come “*permesso giustificato*” (previa presentazione di attestazione e orario della stessa). In alcun caso, dalla legge, si evince l’abolizione dell’istituto della malattia per l’effettuazione di “*visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici*”.

Se l’interpretazione dell’assenza per malattia deve invece forzatamente tradursi in “permesso giustificato” già previsto dal Ccnl in materia di permessi “per motivi personali o familiari”, o permessi brevi o banca delle ore (ove prevista), risulta evidente che la legge introdurrebbe l’ulteriore fattispecie di “assenza per malattia” quale “permesso giustificato”, fattispecie pari, ad esempio, dell’assenza per la donazione del sangue, per la testimonianza in tribunale, ecc..., ovvero rientrerebbe in “altri” permessi retribuiti previsti da specifiche norme di legge. Diversamente argomentando l’interpretazione “forzata” della legge che fa il Dipartimento della funzione Pubblica si concilierebbe con la circostanza che i permessi contrattuali potrebbero già essere stati utilizzati, esauriti o comunque insufficienti, per le finalità indicate nel CCNL (motivi personali o familiari documentati).

L’immediata conseguenza è che non sarebbe più possibile effettuare queste visite/terapie/indagini diagnostiche se non usufruendo di ferie che potrebbero essere terminate e che comunque conseguono altre finalità nel rapporto di lavoro.

Una simile interpretazione della legge contrasta con le norme contrattuali e lederebbe il diritto costituzionale alla salute, pertanto sarebbe da escludere.

- 2) Nel documento della Funzione Pubblica si chiarisce che “*va chiarito che l’attestazione di presenza non è una certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve recare l’indicazione della diagnosi. Inoltre, al fine di evitare la comunicazione impropria di dati personali, l’attestazione non deve indicare il tipo di prestazione somministrata*”. Occorre far presente che l’indicazione delle “diagnosi” o del tipo di “prestazione somministrata” non va mai riportata, non solo in questo caso ma in “nessun caso” perché trattasi di dato sensibile tutelato dalla legge sulla privacy.
- 3) Sempre nella Circolare in argomento “*il caso di concomitanza tra espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa*” la Funzione Pubblica sostiene trovare “*applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell’assenza per malattia*” ed ancora laddove identifica il “*caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro a fini di semplificazione si ritiene possa essere sufficiente anche un’unica certificazione (che per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico*”.



Federazione UGL-INTESA
Coordinamento Ministero Interno

Roma- Piazza Viminale – Palazzina “F” - 00184 ROMA

☎ 06..4745425 ☎ 06.233227051

<http://interno.uglintesa.it> interno@uglintesa.it

Ministeri – Agenzie Fiscali – EPNE – Enti ex art. 70

Questa O.S. ritiene doveroso che nelle ipotesi di dipendenti con patologie gravi o soggetti a terapie salvavita la certificazione contenente il calendario di giorni di assenza per malattia per l’effettuazione di terapie da presentare prima dell’inizio della terapia stessa **debba essere applicata anche ai giorni necessari per l’effettuazione di esami o visite specialistiche di controllo dell’evoluzione della patologia.**

È del tutto evidente che nei casi di patologie gravi il protocollo medico applicato prevede non solo la terapia ma anche analisi, esami diagnostici di controllo e visite specialistiche a cadenza periodica prestabilita. E’ indispensabile che i giorni di terapia vengano equiparati ai giorni necessari all’effettuazione di esami o controlli inerenti la patologia, analogamente alla disciplina delle terapie salvavita (Legge 133/2008 s.m.i).

- 4) Ultima, doverosa annotazione: nella contestata Circolare 2/2014 si fa riferimento alla finalità di *“una omogenea applicazione della norma”*. Vogliamo renderci conto che sussistono incomprensibili ma effettive differenti condizioni nelle diverse amministrazioni pubbliche (vedi ad esempio la Banca ore) ?

Per quanto sopra si chiede:

1. di **disapplicare** la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2014 del 17/02/2014 nella parte in cui modifica la normativa;
2. di **equiparare** le assenze per esami e visite specialistiche alle assenze per terapia, nel caso di gravi patologie;
3. tenuto poi conto, nei casi in questione, dell’evidente e razionale obiettivo del legislatore teso ad evitare inutili assenze per malattia protratte per l’intera giornata, riducendone così l’impatto economico sul lavoratore e quello produttivo sugli uffici, **si invita a tener fede allo spirito della norma considerando, esclusivamente nelle condizioni di cui si discute, un permesso orario per malattia o un’ “assenza per malattia” applicata e calcolata alle sole ore risultanti dalle previste attestazioni.**

Distinti saluti.

Il Coordinatore Nazionale
Giancarlo Mignozzi